

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 24 ottobre 2024, n. 641

[ID VIP 8479] - Parco agrovoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 16,63 MW, da realizzare nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Marseglia – Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 161233 del 21.12.2022, acquisita in pari data al prot. n. 16001 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 16065 del 23.12.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 1765 del 07.02.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha formulato le osservazioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8479, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltaioco di potenza elettrica complessiva pari a 16,63 MW, da realizzare nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Marseglia – Amaranto Energia e Sviluppo" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

relazione istruttoria ID_VIP 8479.pdf -
44cea63d2040b115145759ec8c3fcd1cd05d8aae601ecccc9c9e0cef3f79f23b

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ANAGRAFICA	
ID:	VIP_8479
Intervento:	Progetto di un impianto agrivoltaico e delle opere connesse, sito nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco in Provincia di Brindisi, della potenza nominale di 16,63 MWp
Proponente:	Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.
Tipologia:	Agrivoltaico
Comuni:	Impianto: comuni di Cellino San Marco e Brindisi
	

1. Descrizione dell'intervento e idoneità dell'area

L'iniziativa prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrato da un progetto agronomico.**

L'area di intervento ricade in terreno Agricolo nel Comune di Cellino San Marco e Brindisi (BR).

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di **16.63 MWp**, suddiviso in due sezioni posizionate rispettivamente nei Comuni di Brindisi e Cellino con potenze con n° 33280 moduli fotovoltaici da 500 W da installare su strutture metalliche infisse a terra nel Comune di Brindisi (**BR**) censito in NCT al Fg.186

- n. 333-334-335-336-331-330-332-329-516-187-517-188-83, 441-120-304-44 2-81-118-232-122-405-84-121;

- per una superficie complessiva di 13.57 ha.

e nel Comune di Cellino San Marco (BR) censito in NCT al Fg. 12 – particelle:

- 36-39-84-85-86-87-88-89-121-134-135-136-137-138-139-129-130-140-177

Ogni singolo pannello ha dimensioni (2073x1133x35) mm ed al suolo occupano complessivamente il 41% del lotto di intervento.

Le coordinate del sito sono:

- coordinate geografiche di Brindisi sono 40.49469 **lat N**, 17.87716 **long. E**; le coordinate di Cellino

- sono 40.479913, 17.886321

con una altitudine media sul livello del mare di m 71.

L'impianto da realizzare sarà connesso alla rete di Alta Tensione mediante nuova cabina AT/MT di consegna più ulteriore cabina di sezionamento intermedia e cavidotto in parte interrato, in parte aereo che permetterà la connessione lato AT/MT della cabina primaria CP; mediante ulteriore tratto di linea aerea sarà eseguita richiusura sulla Linea RTN a 380kv a "Brindisi sud – Galatina".

La nuova CP sarà ubicata nelle immediate vicinanze (a meno di 200 metri) del sito preposto ad ospitare la SE, che insiste nel medesimo comune di Cellino San Marco sul foglio catastale 24 particelle 231, 232, 233, 154, 153, 76, 78, 77, 82 e 218 già nella disponibilità del proponente. Si evidenzia anche che sulle antistanti particelle 22, 177, 178 e 142 del Foglio n. 28 verrà collocata la CP di E-Distribuzione; tali particelle sono nella disponibilità del proponente.

Il sito dove è prevista la costruzione e l'esercizio della nuova SE di Terna, è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Cellino San Marco (BR), come zona agricola ed ha una estensione di circa 9,07 Ha. Attualmente è utilizzato come seminativo. (cfr. *elab 04.SIA_ SNT: Sintesi Non Tecnica del SIA-SE Terna e CP E-Distribuzione_R24.SE*)

Le ulteriori componenti del progetto.

Il progetto considera quindi come sue ulteriori componenti, di seguito elencate, le opere di mitigazione e di compensazione che vengono interpretate nella proposta come interventi capaci di rafforzare la strategia regionale e provinciale di valorizzazione e fruizione del paesaggio e della rete ecologica, oltre ad azioni immateriali a sostegno della ricerca scientifica.

1. *Realizzazione di fasce di mitigazione* volte anche a potenziare la rete ecologica e a recuperare essenze autoctone;

2. *Potenziamento del sistema paesaggistico-ecologico e culturale:*

a. Ripristino ecologico di Macchia San Giovanni, Riserva naturale di Torre Guaceto;

b. Ripristino ecologico sulla sponda del Canale Reale, all'interno del contratto di fiume;

c. Ripristino ecologico, tutela e valorizzazione dell'area delle Terme di Campofreddo;

d. Recupero e rifunzionalizzazione della Masseria Rocconuzzo;
 3. *Sostegno alla ricerca scientifica ed innovazione*, attraverso due convenzioni con il dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università di Foggia e con il Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari.

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto (**Brindisi foglio 186 p. 333-334-335-336-331-330-332-329-516-187-517-188-83, 441-120-304-44 2-81-118-232-122- 405-84-121; Cellino San Marco foglio 12 p. 36-39-84-85-86-87-88-89-121-134-135-136-137-138-139-129-130-140-177**):

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a)
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)

Nota: Campo volo in deroga al PdF confinante e non coinvolto dall'impianto



- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater) (vedi fig. 1):

3. Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda la successiva fig. 2.




Fig. 1 - Area dell'impianto con buffer di 500 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)



Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

Si segnala comunque che:

- I lotti agrivoltaici previsti sono situati a ridosso della SS 605_BR e del collegamento Oria-Madonna dell'Alto (*Limitone dei Greci*), entrambe "**Strade a valenza paesaggistica**", le strade interferiscono in più punti anche dal cavidotto di progetto;
- I lotti di impianto sono situati a circa 850 m a sud-ovest da **Masseria Scaloti**;
- Una porzione delle opere di connessione intercetta il **Canale della Lacrima – Canale Pesciamana** censito quale "**Reticolo idrografico di connessione alla RER**" tra gli UCP delle **Componenti idrologiche**, dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e);
- Una porzione delle opere di connessione passa a ridosso di **Masseria Palazzo** censita tra le **Aree a rischio archeologico** quali Testimonianze della stratificazione insediativa tra gli UCP delle **Componenti culturali e insediative** del PPTR.

4. Verifiche ai sensi del D.M. del 10 settembre del 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **presenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

Si desume che, l'impianto agrivoltaico proposto, comprensivo della sua componente agricola, sinergica rispetto alla componente fotovoltaica, non crea impatti negativi sulla texture agricola, e anzi, contribuisce positivamente al recupero della vocazione di produzione agricola di qualità: "il fotovoltaico non sostituisce l'attività agricola, anzi ne incrementa significativamente la redditività e contribuisce alla sua permanenza e stabilizzazione, evitando l'innesco di processi di disattivazione delle aziende agricole ed abbandono delle aree rurali."

- f) il progetto **riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

è invece **presente** e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.

Si desume dagli elaborati da DOCSPEC01 a DOCSPEC04 che, *nel caso della proposta qui valutata, di impianto agrivoltaico, il consumo del suolo viene minimizzato e in buona parte annullato dalla sinergia con la componente agricola del progetto.*

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Inoltre, come indicato nella Relazione Paesaggistica (Elaborato *BCPAES03*) e Relazione Faunistica (*DOCSPEC14* e *DOCSPEC15*) alla quale si rimanda per i dettagli, *nessuna zona di rilevante interesse conservazionistico è compresa nell'area di dettaglio. In area vasta ricadono due Siti di Importanza Comunitaria (SIC): Bosco Curtipetrizzi (cod. IT9140007) e Bosco di Santa Teresa (cod. IT9140006). I principali biotopi sono concentrati lungo la costa adriatica. Si ritiene trascurabile il progetto all'interno della valutazione del cumulo potenziale con altri impianti rispetto alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi.*

5. Verifiche ai sensi delle “Linee guida in materia di impianti agri-voltaici” pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente “agri-fotovoltaico”. Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario
La società Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l., rispetto a quanto riferito dal proponente, non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazioni temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo;
- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”
A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

Dai contenuti del progetto si evince che:

<u>Impianto di Brindisi</u>		
	<i>mq</i>	<i>ha/are/ca</i>
(A) Estensione totale area di analisi	162.892,79	16.28.93
(B) Estensione area impianto agrivoltaico	156.052,79	15.60.53
(B1) Estensione componente agricola	54.325,02	05.43.25
<i>a) Area dedicata alla coltura biologica dell'olivo</i>	53.925,02	05.39.25
<i>b) Azienda agricola</i>	400,00	00.04.00
(B2) Estensione componente fotovoltaico	101.727,77	10.17.28
<i>a) Superfici Totali moduli/vele</i>	41.888,70	04.18.89
<i>b) Superfici Totali copertura cabine</i>	283,36	00.02.83
<i>c) Superfici Totali viabilità interna</i>	14.309,20	01.43.09
<i>d) Superfici Totali fasce di mitigazione</i>	45.246,51	04.52.47
(C) Estensione aree vincolate e di rispetto	6.840,00	00.68.40
	%	
(B1/B) % Componente agricola	34,81%	
(B2/B) % Componente fotovoltaico	65,19%	
<u>Impianto di Cellino San Marco</u>		
	<i>mq</i>	<i>ha/are/ca</i>
(A) Estensione totale area di analisi	180.000,00	18.00.00
(B) Estensione area impianto agrivoltaico	162.426,00	16.24.26
(B1) Estensione componente agricola	104.386,83	10.43.87
<i>a) Area dedicata alla coltura biologica dell'olivo</i>	33.406,61	03.34.07
<i>b) Area esterna all'impianto agrivoltaico dedicata a colture ad elevato grado di meccanizzazione diverse dall'olivo</i>	70.310,22	07.03.10
<i>c) Azienda agricola</i>	670,00	00.06.70
(B2) Estensione componente fotovoltaico	58.039,17	05.80.39
<i>a) Superfici Totali moduli/tracker</i>	26.396,53	02.63.96
<i>b) Superfici Totali copertura cabine</i>	161,68	00.01.62
<i>c) Superfici Totali viabilità interna</i>	6.980,96	00.69.81
<i>d) Superfici Totali fasce di mitigazione</i>	24.500,00	02.45.00
(C) Estensione aree vincolate e di rispetto	17.574,00	01.75.74
	%	
(B1/B) % Componente agricola	64,27%	
(B2/B) % Componente fotovoltaico	35,73%	

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Parametro A.1): Requisito non rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Parametro A.2): Requisito non rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Parametro B.1) requisito non verificabile.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Parametro B.2): requisito non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra
Dagli elaborati è possibile verificare l'altezza da terra fino al bordo inferiore del tracker, ma non l'esistenza di una coltivazione agricola al di sotto dei moduli. Viene, invece, definito *un progetto agricolo che prevede l'alternanza di file di pannelli fotovoltaici elevati da terra a filari di olivi della varietà FS-17 o Favolosa*

Parametro C: requisito verificato.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio
D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti dati utili alla verifica del requisito

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti dati utili alla verifica del requisito

Parametro D: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio
E.1) il recupero della fertilità del suolo;
E.2) il microclima;
E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Sono presenti relazioni relative al monitoraggio: *Analisi_della_qualita_dell_aria*; *Analisi_di_rischio_climatico*;

Parametro E: requisito parzialmente verificato.

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", sono riportate dichiarazioni di seguito richiamate.

Si può ritenere soddisfatto il principio guida relativo alla limitazione dell'uso del suolo per le scelte progettuali di seguito richiamate, che, a differenza degli impianti fotovoltaici a terra di tipo tradizionale:

1. ***si basa su un innovativo modello produttivo integrato che, utilizzando le migliori e più avanzate tecnologie disponibili, intende raccogliere la sfida lanciata dal comparto ortofrutticolo dell'agricoltura pugliese sul fronte dell'efficientamento produttivo, sfruttando una piena sinergia con la produzione di energia rinnovabile, prevedendo l'alternanza di file di pannelli fotovoltaici elevati da terra a filari di olivi della varietà FS-17 o Favolosa.***

2. ***ha prestato particolare attenzione alle scelte localizzative degli impianti agrivoltaici, in cui si è privilegiata l'assenza di produzioni agricole di qualità e paesaggi rurali storici, il recupero di territori abbandonati e marginali, l'utilizzazione di aree agricole con coltivazioni intensive e la riduzione della esposizione visuale, individuando aree remote e distanti da beni culturali o paesaggistici o dai punti o luoghi di fruizione visuale, pur con maggiori costi di connessione o di realizzazione.***

3. ***adotta un disegno integrato per il layout di progetto in cui coesistono le necessità dell'azienda agricola e gli aspetti funzionali della produzione fotovoltaica, cercando di rispettare il più possibile la trama territoriale. L'alternanza fra file di pannelli e coltivazioni, che comunque occupano una superficie preponderante rispetto ai pannelli fotovoltaici.***

4. ***opta per una scelta colturale che miri alla conservazione della texture agricola. La piantumazione di cultivar d'olivo - coltivazione maggiormente adeguata al contesto paesaggistico - resistente alla Xylella fastidiosa alternato ai pannelli fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili permette il permanere dell'attività agricola e la conservazione dei caratteri del paesaggio, in un'ottica di tutela attiva.***

5. ***adotta fasce di mitigazione pensate non solo per integrarsi nel paesaggio circostante, comunque schermando le strutture, ma diventano per dimensione e soluzioni progettuali elemento della rete ecologica. Inoltre, la scelta delle specie vegetali è stata anche pensata per supportare la domanda e fornitura di specie autoctone, che stanno sparendo dal mercato.***

Il Principio può ritenersi verificato.

6. Conclusioni

L'impianto agrivoltaico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo ed unisce la piantumazione e coltivazione di piante di olivo tollerante a Xylella con la produzione di energia, grazie a un impianto fotovoltaico elevato da terra.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L'area ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. n. 199/2021.

- L'area non ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
- L'impianto non rispetta i requisiti delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.